



CIRCOLARE N. 4 DEL 17/06/2023

Ai gentili clienti

ROTTAMAZIONE QUATER PROROGA AL 30 GIUGNO

È stato pubblicato il DL 10 maggio 2023 n. 51, che prevede la proroga dei termini della definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Il differimento, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede la possibilità di presentare la domanda di rottamazione **entro il 30 giugno 2023**, in luogo del 30 aprile. Viene altresì prorogato il termine di invio da parte dell' Agenzia Entrate Riscossione della comunicazione delle somme dovute che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Infine, la proroga riguarderà anche il termine di pagamento della prima rata o dell'intero importo della definizione, che passa dal 31 luglio al **31 ottobre 2023**. La scadenza del pagamento della seconda rata resta, invece, invariata (30 novembre 2023).

ISA 2023: ESCLUSI I SOGGETTI CHE HANNO APERTO LA PARTITA IVA NEL 2021

Al fine di tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, è stata introdotta, con il D.M. 28 aprile 2023, un' **ulteriore causa di esclusione** dagli Isa 2023, in aggiunta a quelle ordinarie, applicabile ai **soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021**.

Ricordiamo che tale esclusione straordinaria **non fa venir meno l'obbligo di compilare il modello Isa**. Pertanto, i soggetti che intendono avvalersene devono comunque predisporre il modello dichiarativo, dal quale però non scaturirà nessun "punteggio ISA".

PROROGA DEL SUPER BONUS AL 110% PER GLI EDIFICI UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI AUTONOMI

L'art. 1 del D.l.11/2023 inserito in sede di conversione di Legge estende al **30./09/2023** in luogo del 31/03/2023, il termine entro cui le persone fisiche possono beneficiare del superbonus ex art. 119 D.l. 34/2020 con aliquota del 110% per gli interventi effettuati su:

- Edifici unifamiliari
- Unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo.

Rimane necessario a tal fine che alla data del 30/09/2023 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE

Come da disposizione normativa del D.Lgs. n. 231/2007 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, devono comunicare a quest'ultimo **le informazioni relative ai titolari effettivi** in via telematica, da inserirsi in apposita sezione del Registro.

Le informazioni contenute nella predetta sezione potranno essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio e, dietro pagamento di diritti di segreteria, anche da parte di altri soggetti.

Con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate **le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva**. Per il completamento dell'iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto sui diritti di segreteria e del Decreto dei Certificati e infine il provvedimento che sancirà l'operatività di tali decreti e quindi l'avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva. Ad oggi non vi sono indicazioni rispetto alle tempistiche.

Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con **firma digitale del legale rappresentante della società** oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell'istanza né col sistema "Procura" né con la firma digitale del Professionista incaricato.

Appena sarà possibile effettuare la pratica il nostro studio provvederà ad avvisarvi per come procedere ed entro quali scadenze.

RIFORMA DELLO SPORT IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2023

Dal 01/07/2023 entrerà in vigore gran parte delle disposizioni di uno dei decreti attuativi della Riforma dello sport, il D.lgs del 28/02/2021 n.36. Le novità introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il mondo sportivo interessando soprattutto:

- L'inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici;
- La nuova disciplina del lavoro sportivo anche sotto il profilo tributario.

Gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina i propri statui e i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l'ente.

L'ente sportivo deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva, la ragione e denominazione sociale dilettantistica.

E' necessario rilevare che il quadro normativo sulla materia non è ancora del tutto definitivo attualmente è in corso di approvazione un decreto legislativo correttivo che porterà ulteriori modifiche.

L'ente sportivo potrà assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:

- associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
- società di capitali;
- cooperativa;
- ente del Terzo settore.

OBBLIGO INFORMATIVA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI: SCADENZA AL 30 GIUGNO

Secondo l'art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 i soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche sono sottoposti a obbligo di informativa se gli aiuti ricevuti superano la soglia di euro 10.000.

L'informativa deve essere fornita in **nota integrativa**, se il soggetto è tenuto al deposito del bilancio, **o nel sito internet personale o dell'associazione di categoria alla quale appartiene** nel caso in cui ne sia sprovvisto.

La scadenza, quando la pubblicazione avviene in nota integrativa, corrisponde con la **data di approvazione del bilancio**. Se invece la pubblicazione avviene nel **sito internet**, il termine per adempiere è il **30.06** di ciascun anno.

La sanzione, che salvo proroghe verrà applicata a partire da quest'anno, è pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e con la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

FRINGE BENEFIT A 3.000 EURO ANCHE PER IL 2023 MA SOLO PER CHI HA FIGLI A CARICO

La bozza del D.L. "Lavoro", recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, contiene una disposizione che prevede l'innalzamento per il 2023 della soglia di **non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro**, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. In tale soglia possono rientrare anche rimborsi ai lavoratori per il pagamento di utenze domestiche relative a servizio idrico, energia elettrica e gas

Per i dipendenti senza figli a carico resta ferma l'ordinaria soglia di 258,23 euro.

DICHIARAZIONE IMU ENTRO 30/06/2023

Entro il 30.6.2023 i soggetti passivi IMU, compresi gli enti non commerciali, devono presentare **la dichiarazione IMU**:

- relativa all'anno 2022;
- relativa all'anno 2021 (in ragione della proroga prevista, da ultimo, dall'art. 3 co. 1 del DL 198/2022).

Dichiarazioni IMI, IMIS e ILIA L'IMU

La dichiarazione IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, salvo:

- per gli immobili siti nella Provincia autonoma di Bolzano, ove si applica l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale di Bolzano 23.4.2014 n. 3;
- per gli immobili siti nella Provincia autonoma di Trento, ove si applica l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge provinciale di Trento 30.12.2014 n. 14;

- per gli immobili siti nei Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ove, dall'1.1.2023, si applica l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) di cui alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.

Per gli immobili situati nei Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento, assoggettati rispettivamente all'IMI ed all'IMIS, i contribuenti devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati dalle suddette Province autonome. Per gli immobili siti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i soggetti passivi (compresi gli enti non commerciali) continuano ad utilizzare, per le dichiarazioni relative al 2021 e 2022, i modelli previsti per l'IMU.

Per la dichiarazione IMU per l'anno 2021, l'art. 3 co. 1 del DL 198/2022 ha differito ulteriormente, dal 31.12.2022 al 30.6.2023, il termine di presentazione.

Pertanto, entro il 30.6.2023 vanno presentate ove sussista l'obbligo le dichiarazioni IMU riferite agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel:

- 2021, o alle altre variazioni rilevanti per la determinazione dell'IMU per il 2021;
- 2022, o alle altre variazioni rilevanti per la determinazione dell'IMU per il 2022.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU "ORDINARIA"

L'assolvimento dell'obbligo dichiarativo IMU, ove richiesto, incombe in capo al soggetto passivo, ossia al:

- proprietario dell'immobile;
- titolare di diritti reali di godimento sull'immobile (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- locatario (utilizzatore), per l'immobile detenuto in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione (la qualifica di soggetto passivo compete in capo al locatario dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso);
- concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- genitore assegnatario dell'ex casa familiare a seguito di provvedimento del giudice (anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà o reali di godimento su tale immobile).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU per i soggetti passivi diversi dagli enti non commerciali può essere trasmessa alternativamente: • in forma cartacea; • con modalità telematica

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.